

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Molino ha emesso la seguente

SENTENZA

Ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 18/10/2019, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre.

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Carolina Rita Scarano svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

In data 2.1.2014 il signor [AAA] inviava esposto al COA di Trapani in relazione alle condotte dell'avv. [RICORRENTE]. Il COA di Trapani disponeva l'apertura del procedimento disciplinare ed in data 12 novembre 2014 provvedeva a sospenderlo su istanza dell'incolpato per contemporanea pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti.

Successivamente, decorso il periodo di sospensione, il fascicolo veniva trasmesso al C.D.D. di Palermo che, in data 6 dicembre 2015, avviava l'istruttoria pre-procedimentale con le comunicazioni di rito. Nel corso dell'istruttoria venivano acquisite memorie da parte dell'incolpato e infine veniva approvato il capo di incolpazione, con citazione dell'incolpato all'adunanza del 20 settembre 2019.

IL CDD di Palermo contestava i seguenti addebiti :

“violazione 31 lett. a) del Codice Deontologico Forense, in relazione agli artt. 2, co. 1, 4, co. 1 e 9, co. 1 del Codice Deontologico Forense, perché percepiva e tratteneva indebitamente le somme di € 1.564, 40, € 200,00 ed € 515,00 che il suo assistito, signor [AAA], gli aveva versato, in parte a mezzo bonifico bancario e in parte in contanti, al fine di provvedere al pagamento rateale del debito che il [AAA] aveva nei confronti della Riscossione Sicilia S.p.A. In Trapani nei mesi di giugno, luglio e agosto 2012”.

All'esito del dibattimento, il C.D.D. riteneva provati gli addebiti nei confronti dell'avv. [RICORRENTE], non risultando in particolare la prova dell'autorizzazione – da parte del cliente – a trattenere le somme a fini di imputazione al compenso.

Per l'effetto, irrogava nei suoi confronti la sanzione della sospensione per mesi tre.

Avverso la decisione insorge l'avv. [RICORRENTE], chiedendo declaratoria di nullità del procedimento.

Il ricorso è articolato in unico sintetico motivo, nel quale si lamenta la nullità radicale del procedimento per assenza di notifica della citazione a giudizio al difensore dell'incolpato per l'udienza del 20 settembre 2019.

DIRITTO

Nella memoria di deduzioni e osservazioni depositata al CDD nel corso dell'istruttoria preliminare in data 30 dicembre 2015 e allegata al ricorso, l'avv. [RICORRENTE] aveva nominato quale proprio difensore l'avv. [BBB].

Dalla lettura della richiamata memoria si evince che, in conclusione, l'avv. [RICORRENTE] si limita a scrivere: "nomino mio difensore l'avv. [BBB]", dettagliandone i recapiti e subito soggiungendo: "*Chiedo che le notificazioni siano effettuate presso il mio indirizzo di posta elettronica certificata*", dettagliandolo.

Tale indicazione non può considerarsi un formale atto di nomina, ma vi è sicuramente un'elezione di domicilio. Per quanto concerne la notificazione del decreto di citazione a giudizio, a mente dell'articolo 21, comma 1 del Regolamento CNF n. 2/2014: "*La citazione a giudizio deve essere notificata all'incolpato, a mezzo Ufficiale Giudiziario o a mezzo pec almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione, nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto ed al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina affinché eserciti la facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale.*".

Se ne deduce che la notifica presso il difensore e quella presso il domicilio professionale siano alternative e concorrenti, ben potendo difettare una di esse ai fini della validità della citazione.

D'altra parte, secondo consolidata giurisprudenza:

"Stante la natura amministrativa del procedimento dinanzi al CDD – improntato alla semplicità e libertà di forme, con l'unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa – l'omessa o irrituale notifica all'incolpato della citazione a giudizio costituisce una mera irregolarità e non motivo di nullità, che risulterebbe comunque sanata per il raggiungimento dello scopo allorché l'incolpato stesso abbia comunque avuto la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento, ed abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall'ordinamento a garanzia del diritto di difesa (Nel caso di specie, la citazione a giudizio era stata notificata direttamente all'incolpato anziché al domicilio eletto presso il difensore. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF -accertato che l'incolpato aveva comunque avuto cognizione dell'atto- ha rigettato l'eccezione di nullità del procedimento)." Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 332 del 27 dicembre 2023

Ciò non bastando vi è prova in atti che la citazione a giudizio per l'udienza del 20/09/2019 è stata notificata con pec sia all'incolpato Avv. [RICORRENTE] con pec del 11/07/2019, che all'avv. [BBB] con pec del 11/07/2019, regolarmente inviata e ricevuta, indicato dall'avv. [RICORRENTE] quale suo difensore, pur in assenza di formale nomina, nella memoria del 30 dicembre 2015.

Ed all'udienza del 20/09/2019 l'avv. [RICORRENTE] ha chiesto rinvio per motivi di salute e nessuno è comparso, né a quell'udienza, né alle successive.

Non può trovare quindi accoglimento il ricorso proposto.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 settembre 2024;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Leonardo Arnau

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 9 dicembre 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà